


Decreto Legge Rilancio - 19 maggio 2020 n. 34 Principali misure di sostegno al lavoro e all'economia



Sommario

- Premessa
- Credito d'imposta per locazione
- Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio contagio
- Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro
- Trasformazione delle detrazioni fiscali
- Cessione dei crediti d'imposta
- Soppressione clausole salvaguardia IVA
- Differimento dei versamenti
- Modifiche dell'IVAFE
- Proroga disciplina per rideterminazione costo acquisto terreni e partecipazioni
- Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito di controllo automatizzato
- Incremento limite annuo crediti compensabili tramite modello F24
- Modifiche agli ISA
- Sospensione versamenti a seguito atti di accertamento
- Proroga dei termini per favorire la ripresa delle attività economiche e sociali
- Tax credit vacanze
- Esenzione dall'IMU per il settore turistico

Premessa

Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34/2020 interviene per il rilancio dell'economia ed il sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese.

Questo documento propone una sintesi delle misure fiscali più importanti.

Credito di imposta per la locazione di immobili non abitativi

L'art. 28 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e alle **strutture alberghiere e agrituristiche** senza limite di ricavi o compensi, un **credito d'imposta** nella misura del **60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili** ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di



almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, agricola, commerciale, artigianale, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il **credito** spetta nella misura del **30%** dei relativi canoni.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Il bonus spetta a condizione che il richiedente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il soggetto avente diritto al credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio

L'art. 95 attribuisce all'INAIL il compito di adottare interventi destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto successivamente al 17 marzo 2020 nei luoghi di lavoro misure di contenimento del contagio.

In particolare, possono essere rimborsate le spese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale quali mascherine filtranti e chirurgiche; guanti e dispositivi di protezione oculare, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti, disinfettanti e strumenti per la sanificazione; apparecchi (anche elettronici) per il distanziamento e l'isolamento dei lavoratori, strumenti di isolamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni.

L'importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000 per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti; 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti e 100.000 euro nel caso di imprese con più di 50 addetti.

Il contributo previsto dall'art. 95 del Decreto Rilancio è incompatibile con altre misure agevolative concernenti l'acquisto dei medesimi beni, e sarà erogato con procedura automatica sulla base di uno specifico bando di Invitalia.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Con l'art. 120 del Decreto viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, con una soglia massima di € 80.000, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, che operano in luoghi aperti al pubblico, con riferimento agli interventi indispensabili al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento del virus Covid-19.

Tale credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nel limite dei costi sostenuti e può essere utilizzato dal 2021 esclusivamente in compensazione

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

L'art. 121 prevede, per i soggetti che nel corso del 2020 e del 2021 sostengono spese per interventi di

- recupero del patrimonio edilizio
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

la possibilità, alternativa alla consueta detrazione, di optare per:

- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore
- la trasformazione del corrispondente importo in un credito d'imposta.

In entrambi i casi citati è prevista la facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.



Per le rate residue di detrazione non fruita, il credito d'imposta non può essere richiesto a rimborso, ma può essere utilizzato in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata fruita la detrazione.

Cessione dei crediti d'imposta

In forza dell'art. 122, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ovvero:

- credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 DL 18/2020)
- credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda (art. 28 DL 34/2020)
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del DL 34/2020
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro ed acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del DL 34/2020

hanno la possibilità, anziché utilizzarli direttamente, di optare per la cessione, anche parziale degli stessi, ad altri soggetti, tra cui sono compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito ceduto può essere utilizzato dai cessionari anche in compensazione, e con le stesse modalità con le quali avrebbe fruito il soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere richiesta a rimborso e non può essere riportata negli anni successivi.

La disposizione viene introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021.

Soppressione clausole salvaguardia IVA

Il Decreto Rilancio prevede che dal primo gennaio 2021 siano soppresse le "clausole di salvaguardia" che prevedono aumenti automatici delle aliquote Iva e delle accise su alcuni prodotti carburanti.

Differimento dei versamenti

L'articolo 126 del Decreto Rilancio prevede un ulteriore slittamento **al 16 settembre 2020 per i versamenti di imposte e contributi**, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, precedentemente scadenzati al 30 giugno 2020.

La proroga, come in precedenza, si applica ai contribuenti che nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiano subito un decremento del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 33% (o 50% per le imprese ed i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni nel 2019).

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'**unica soluzione** o in **quattro rate mensili** a partire dal 16 settembre 2020.

I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non erano stati soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli art. 25 e 25-bis del DPR 600/73 da parte del sostituto d'imposta, dovranno procedere al versamento di quanto dovuto secondo le modalità sopra descritte.

Lo slittamento dei versamenti, con le medesime modalità, è stato previsto anche per i soggetti individuati dagli art. 61 e 62 del DL 18/2020 (cd. Cura Italia), vale a dire:

- imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza
- professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel 2019.

Modifica dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Il Decreto introduce, con l'art. 134, alcune **modifiche in materia di imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero** (IVAFE).

L'imposta, già modificata in precedenza dalla Legge di bilancio 2020, aveva allargato la platea dei contribuenti soggetti includendo, oltre alle persone fisiche residenti anche gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti che detengono attività finanziarie all'estero.

Il nuovo decreto stabilisce in **100 euro annuali la misura di imposta IVAFE dovuta per i conti correnti e i libretti di risparmio** dei soggetti diversi dalle persone fisiche, vale a dire lo stesso ammontare dell'imposta di bollo.

Per gli stessi soggetti è stabilita in 14.000 euro la misura massima dell'imposta IVAFE dovuta, così come previsto per l'imposta di bollo.



Proroga disciplina per rideterminazione costo acquisto terreni e partecipazioni

La disposizione contenuta all'art. 137 prevede la riproposizione della **rivalutazione del valore delle partecipazioni e dei terreni** posseduti al 1° luglio 2020.

Si ricorda che i beni oggetto di rivalutazione sono le partecipazioni, qualificate e non qualificate, non negoziate in mercati regolamentati, possedute da persone fisiche e società semplici e i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Le nuove scadenze da rispettare sono le seguenti:

- **30/09/2020** – per il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11% in soluzione unica o versamento della prima delle tre rate annuali. Le rate successive scontano interessi pari al 3%
- **30/09/2020** – termine ultimo per la redazione della perizia di stima.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Viene **prorogata fino al 1° gennaio 2021** la non **applicazione delle sanzioni** agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate per l'invio dei corrispettivi telematici.

Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'articolo 24 del DPR n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.

Slitta altresì al 1° gennaio 2021 il **termine di adeguamento dei registratori telematici** per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito di controllo automatizzato

In base all'art. 144 i versamenti delle somme dovute sulla base delle comunicazioni di cui agli **articoli**

36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché scaturenti da controlli sulla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno 31 maggio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il **16 settembre 2020** e non soggetti a sanzioni e interessi.

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Incremento del limite annuo crediti compensabili tramite modello F24

Per l'anno 2020, al fine di incrementare la liquidità delle imprese, l'articolo 147 del DL alza il **limite annuo dei crediti compensabili** tramite modello F24 da 700 mila euro a **1 milione di euro**.

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

A decorrere dai periodi d'imposta 2020 e 2021, verranno introdotte misure volte ad adeguare gli ISA al fine di tener conto dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 anche attraverso l'introduzione di nuove cause di esclusione. Potranno, quindi, essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione individuale.

Sono spostati inoltre i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

Infine, considerate le difficoltà di applicazione degli ISA nel periodo d'imposta 2018, viene disposto che l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengano conto anche del livello di affidabilità fiscale del successivo periodo d'imposta 2019.

Per il periodo di imposta 2020, analogamente, si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.



Sospensione versamenti a seguito atti di accertamento

Con l'articolo 149 vengono **prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento** delle somme, anche in forma rateale, scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dovute a seguito di:

- a) atti di accertamento con adesione
- b) accordo conciliativo
- c) accordo di mediazione
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi
- f) atti di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni.

È prorogato, inoltre, al 16 settembre 2020 il **termine per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie** relativo agli atti pocanzi elencati i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non viene disposto il rimborso delle somme già versate.

Proroga dei termini per favorire la ripresa delle attività economiche e sociali

Con lo scopo di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, l'art. 157 dispone che gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, **saranno notificati non prima del 1 gennaio 2021** e fino

al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali, salvo casi di indifferibilità e urgenza.

Tale proroga opera **per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020**.

Con la medesima finalità viene disposto l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.

Tax credit vacanze

In favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, il DL 34/2020 all'art. 176 riconosce un **credito**, relativo al periodo d'imposta 2020, per i pagamenti legati alla **fruizione dei servizi** offerti in ambito **nazionale** dalle **imprese turistico-ricettive**, dagli **agriturismi** e dai **bed&breakfast**.

Detto credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, nella misura massima di:

- 500 euro per ogni nucleo familiare
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza, le **spese** devono essere sostenute in un'**unica soluzione** in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva.

Il totale del corrispettivo deve essere documentato da una fattura elettronica o da un documento commerciale. Tale documento deve riportare il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Inoltre, il pagamento del servizio deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'**80%**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto** mentre, il restante **20%** è riconosciuto in forma di **detrazione d'imposta** in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.



Esenzione dall'Imposta Municipale Propria - IMU, per il settore turistico

La disposizione di cui all'art. 177 prevede l'**abolizione** del versamento della **prima rata dell'IMU**, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020.

Questa esenzione è valida per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli della gioventù** e dei **campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e svolte.

La stessa agevolazione è introdotta anche per gli **stabilimenti balneari**, vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli **stabilimenti termali**.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.

